

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 giugno 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres.

Legge regionale n. 11/1999, art. 3. regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

Legge regionale n. 23/1999, art. 9. Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate. Approvazione Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 1999, n. 53.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1999, n. 54.

Modifiche dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 9

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 38.

Norme sul governo del territorio Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34, concernente: «Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 40.

Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 55.

Bilancio di previsione 1999. Terza variazione di bilancio. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1991, n. 56

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 «interventi in materia di servizio civile». Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA giunta 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres.

Legge regionale n. 11/1999, art. 3. regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con il quale, al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, si prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 28 agosto 1992, n. 29 e 18 maggio 1993, n. 25, e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, di emanazione del «regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 agosto 1999 sul testo di regolamento predisposto dalla segreteria generale della presidenza della giunta regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2893, di data 24 settembre 1999;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 ottobre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 26 novembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 84
con esclusione del quarto comma dell'art. 6.

Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività di registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale, in esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento si applica altresì agli enti regionali ed a quelli individuati dalla normativa regionale vigente quali enti strumentali della Regione, i quali provvederanno all'attuazione ed eventuale integrazione delle disposizioni seguenti secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il presente regolamento non si applica alla corrispondenza riservata agli organi politici, che viene registrata dalle rispettive segreterie particolari.

Art. 2.

Definizioni e regime giuridico degli archivi e dei documenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) per «registro di protocollo», il registro cronologico annuale, distinto per ciascuna struttura organizzativa, nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione o di arrivo, tutti i documenti di cui alla successiva lettera c);

b) per «archivio della Regione», il complesso dei documenti formati o ricevuti dalle strutture regionali in relazione alle competenze esercitate; l'archivio della Regione è composto dall'insieme degli archivi siti presso le singole strutture organizzative dell'ente Regione;

c) per «documento», ogni rappresentazione rilevante ai fini delle competenze esercitate indipendentemente dal tipo e dalla qualità del supporto utilizzato; per salvaguardare particolari esigenze possono essere prescritti tipi e qualità speciali di supporto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

2. L'archivio della Regione è assoggettato al regime del demanio pubblico.

3. I singoli documenti sono inalienabili.

Art. 3.

Obblighi delle strutture regionali

1. Fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, in merito alla tenuta degli archivi degli enti pubblici, le strutture regionali hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla gestione dei documenti formati o ricevuti nonché alla conservazione dei propri archivi in osservanza delle disposizioni di cui al titolo III;

b) di procedere allo scarto dei documenti in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV.

Art. 4.

Responsabilità

1. Ciascun direttore regionale, di servizio autonomo o preposto alle strutture individuate a nonna dell'art. 26, comma 2, è responsabile della registrazione al protocollo e della conservazione dei documenti formati o ricevuti dalla propria struttura organizzativa.

2. In particolare è compito dei responsabili di cui al comma precedente:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli addetti alla registrazione ed archiviazione operanti presso la propria struttura;

b) provvedere all'individuazione di un responsabile d'archivio per il coordinamento delle operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti.

3. Il responsabile d'archivio di cui al comma 2, lettera b):

a) coordina gli adempimenti attribuiti agli addetti alla registrazione ed archiviazione dei documenti, anche in conformità alle indicazioni fornite dai responsabili dei singoli procedimenti amministrativi;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte degli addetti all'inserimento dei dati nella struttura di appartenenza, impartendo altresì le opportune indicazioni al fine di un uniforme svolgimento delle funzioni;

c) assicura la corretta produzione e la conservazione della stampa giornaliera del registro di protocollo;

d) provvede, nei casi di guasti od anomalie del sistema informatico, alla pronta attivazione del personale addetto al ripristino e manutenzione del medesimo, adottando contestualmente gli adempimenti di cui all'art. 11;

e) cura la conservazione dei supporti informatici contenenti la base informatica del protocollo, nonché, nei casi previsti, dei supporti ottici contenenti i documenti archiviati;

f) provvede alle operazioni connesse allo scarto dei documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV.

TITOLO II

SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELL'ARCHIVIO

Art. 5.

Requisiti del sistema informatico

1. Le operazioni di registrazione al protocollo dei documenti e di gestione dell'archivio sono effettuate mediante apposito sistema informatico.

2. Il sistema informatico in uso presso le diverse strutture deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti formati e ricevuti secondo le disposizioni del presente regolamento;

c) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, anche mediante criteri di selezione costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici, nonché la stampa dei dati contenuti;

d) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dalla struttura e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

e) consentire l'interconnessione con i sistemi informatici operanti nelle altre strutture regionali al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;

f) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti esterni interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;

g) consentire successive estensioni dirette alla gestione informatizzata delle varie fasi dei procedimenti amministrativi in corso;

h) consentire, per ogni documento registrato, il reperimento delle informazioni riguardanti il relativo procedimento amministrativo ed il suo responsabile, i fascicoli di appartenenza nonché le informazioni riguardanti gli altri documenti in esso contenuti;

i) consentire la gestione dei fascicoli d'archivio secondo le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti;

j) consentire successive estensioni dirette all'archiviazione su supporto informatico dei documenti e la trattazione a video degli stessi;

k) consentire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo di gestione.

2. L'accesso per l'inserimento dei dati nel sistema informatico è subordinato all'utilizzo di appositi codici personali, da assegnare agli operatori addetti. Deve essere consentita l'identificazione dell'autore di ogni registrazione.

Art. 6.

Consultazione del sistema

1. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nel sistema informatico della struttura di appartenenza, da parte del personale addetto all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, è disciplinata dal responsabile della struttura stessa. In ogni caso i responsabili del procedimento e dell'istruttoria possono essere abilitati alla consultazione del sistema informatico nei limiti delle proprie competenze.

2. La ricerca, visualizzazione e stampa dei dati contenuti nei sistemi informatici operanti presso altre strutture, mediante interconnessione, è disciplinata con decreto del segretario generale della presidenza della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 22.

3. La ricerca, visualizzazione e stampa di cui al comma 2 è, altresì, consentita agli addetti agli uffici per le informazioni al cittadino, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi. A tal fine, nei casi di richiesta di informazioni da parte dei soggetti interessati, gli addetti procederanno alla previa identificazione dei medesimi, richiedendo l'esibizione di un documento d'identità valido, e curando, altresì, la conservazione di un apposito elenco delle richieste ricevute, anche per finalità statistiche.

4. (*Comma non registrato dalla Corte dei conti*).

Art. 7.

Procedure di salvataggio ed archiviazione dei dati

1. I responsabili d'archivio attivano i soggetti incaricati della conduzione e gestione del sistema operante presso la propria struttura, per l'esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati ogni fine anno, mediante creazione di una copia degli stessi su idoneo supporto informatico rimovibile.

2. Qualora le tecnologie del salvataggio mutino a seguito di evoluzione tecnica, i supporti annuali del salvataggio devono essere trasferiti secondo le modalità previste dalla nuova tecnologia, con cadenza non superiore al cinque anni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLA REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 8.

Registrazione al protocollo

1. Ogni documento formato o ricevuto dev'essere registrato nel registro di protocollo, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.

2. Presso ciascuna direzione regionale o servizio autonomo è istituito un unico registro di protocollo dei documenti formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 1 e 2. La numerazione progressiva del registro di protocollo è rinnovata ogni anno solare.

3. La registrazione consiste nell'annotazione nel registro di protocollo dei dati indicati all'art. 9 e nella contestuale attribuzione al documento del numero di protocollo progressivo fornito dal sistema informatico e della data di registrazione. La registrazione, salvo impedimento, deve avvenire nello stesso giorno di formazione o arrivo del documento. A tal fine il direttore regionale o di servizio autonomo cura la tempestiva trasmissione dei documenti ricevuti al servizio o struttura competente alla trattazione del relativo procedimento, quando non si tratti di competenze proprie. Il responsabile del procedimento trasmette i documenti formati o ricevuti all'addetto alla registrazione fornendo, ove necessario, gli opportuni chiarimenti.

5. La registrazione può essere svolta anche dai singoli servizi o strutture stabili inferiori, mediante distinte postazioni abilitate alla registrazione e connesse al sistema informatico della struttura organizzativa di appartenenza.

6. Non sono soggetti a registrazione i giornali, i libri, i bollettini, le Gazzette ufficiali, nonché i documenti che per il loro contenuto non rivestono alcuna rilevanza pratica o giuridica. Nei casi dubbi le determinazioni al riguardo sono adottate dal responsabile del procedimento.

7. Le deliberazioni della giunta regionale, i decreti del presidente della giunta regionale ed i contratti in cui sia parte la Regione possono essere registrati mediante autonomi sistemi di protocollo o repertorio.

8. Ogni numero di protocollo individua un unico documento. Non è consentita la registrazione di un documento mediante un numero di protocollo già utilizzato.

Ogni documento formato deve trattare un unico argomento, indicato dall'oggetto. Qualora un documento ricevuto tratti più argomenti, imputabili ad affari o procedimenti amministrativi diversi, la registrazione deve comprendere i riferimenti e collegamenti con i diversi fascicoli o competenze interessate.

Art. 9.

Contenuti della registrazione al protocollo informatico

1. Per ciascun documento formato o ricevuto viene eseguita la registrazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento, assegnato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) il mittente o i mittenti per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti formati;
- d) l'oggetto;
- e) il contenuto del documento in forma riassuntiva;
- f) la data del documento formato se diversa da quella di registrazione;
- g) la data ed il protocollo del documento ricevuto se disponibili;
- h) la classificazione del documento a norma del successivo art. 14;
- i) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce, nonché, ove necessario, il collegamento con altri documenti contenuti in fascicoli diversi;

j) il numero progressivo, interno ad ogni classifica, del fascicolo al quale il documento si riferisce;

k) l'indicazione del servizio o struttura competente in ordine alla trattazione del procedimento amministrativo;

l) l'impronta del documento informatico, formato o ricevuto, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in firma non modificabile.

2. In relazione a particolari esigenze gestionali i direttori regionali e dei servizi autonomi possono disporre la registrazione di ulteriori informazioni.

3. Il sistema deve consentire la ricerca dei documenti mediante l'utilizzo di uno qualunque degli indici suindicati nonché permettere la creazione di ulteriori campi ai fini dell'inserimento di altri indici di ricerca che si rendessero necessari.

4. La stampa su carta del registro di protocollo viene effettuata con cadenza giornaliera. All'atto della chiusura annuale del protocollo gli operatori adottano la formalità di cui all'art. 24, comma 3.

Art. 10.

Registrazione di documenti informatici e telematici. Uso del telefax

1. La registrazione dei documenti informatici, formati o ricevuti per via telematica, viene effettuata in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dalla normativa vigente che ne disciplina il riconoscimento giuridico formale, l'elaborazione, la protezione e la trasmissione.

2. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni fra le strutture regionali e di assicurare la tempestiva trasmissione e ricezione di documenti, questi possono essere trasmessi via telefax per ragioni di urgenza. La riproduzione del documento ricevuto via telefax da altra struttura regionale si presume conforme all'originale e soddisfa il requisito della forma scritta. In tali ipotesi la trasmissione non deve

essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale. Qualora al documento trasmesso via telefax faccia seguito l'invio in forma ordinaria del documento originale, allo stesso vengono attribuiti i dati relativi alla registrazione del primo.

Art. 11.

Registro d'emergenza

1. Il responsabile d'archivio predisponde, nei casi in cui per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, la registrazione dei documenti su un apposito registro temporaneamente sostitutivo.

2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data, e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema.

3. Il primo numero protocollato manualmente per l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica acquisisce il numero di protocollo successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del protocollo informatico riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema informatico, dal numero successivo all'ultimo registrato manualmente.

4. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando un'apposita funzione di recupero dati.

5. Per la tenuta del registro di emergenza si osservano altresì le disposizioni dell'art. 24, commi 2, 3 e 4.

Art. 12.

Annullamento dei dati

1. L'annullamento delle registrazioni è consentito mediante l'apposizione di idonea dicitura. In ogni caso deve essere consentita la lettura ed eventuale elaborazione delle informazioni registrate in precedenza.

Art. 13.

Indicazioni sui documenti

1. Contemporaneamente alla registrazione al protocollo, sui documenti formati si deve riportare:

a) la sigla della direzione regionale o servizio autonomo, composta da un numero di lettere non inferiore a due e non superiore a quattro, nonché, eventualmente, la sigla del servizio o altra struttura interessata;

b) il numero di protocollo assegnato nonché, eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;

c) la data di protocollo;

d) la classificazione di cui all'art. 14.

2. Sui documenti ricevuti deve essere apposto un apposito timbro di registrazione contenente le seguenti indicazioni:

a) l'intestazione della Regione e della direzione regionale o servizio autonomo riceventi;

b) la data di registrazione;

c) il numero di protocollo assegnato nonché, eventualmente, il numero di protocollo del documento precedente nel fascicolo;

d) il numero di repertorio del fascicolo al quale il documento si riferisce;

e) la classificazione di cui all'art. 14.

Art. 14.

Classificazione ed archiviazione dei documenti

1. Presso ciascuna direzione regionale o servizio autonomo è istituito un unico archivio per la conservazione dei documenti formati o ricevuti, salvo quanto disposto dall'art. 26.

2. I documenti formati o ricevuti, al fine della loro ordinata conservazione e pronta reperibilità, devono essere classificati mediante un codice alfanumerico di classificazione, il quale comprende l'indicazione della categoria, classe, titolo o simili partizioni. La classifica-

zione dei documenti è contestuale alla registrazione al protocollo. Le categorie, classi e titoli sono raccolti nel quadro di classificazione della struttura.

3. Sulla base del quadro di classificazione adottato i documenti formati o ricevuti vengono suddivisi con riguardo alle competenze attribuite alla struttura organizzativa, a quelle dei singoli servizi o strutture stabili inferiori che la compongono, ed ulteriormente suddivisi in relazione ai tipi di procedimenti amministrativi o attività gestite. Il quadro di classificazione è predisposto dal direttore regionale o di servizio autonomo, sentiti i direttori dei servizi ed il responsabile d'archivio.

Art. 15.

Fascicolo e conservazione dei documenti

1. Il fascicolo è l'unità fondamentale di conservazione dei documenti formati o ricevuti. La formazione dei fascicoli avviene, nell'ambito della stessa classificazione, con riferimento allo specifico procedimento amministrativo — o a più procedimenti connessi — ovvero mediante la raccolta di documenti di contenuto generale inerenti la medesima competenza.

2. Il fascicolo si compone di una copertina e dei documenti in essa contenuti. Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati:

- a) l'intestazione della Regione e della direzione regionale o servizio autonomo;
- b) l'oggetto della competenza ovvero dello specifico procedimento amministrativo;
- c) le indicazioni relative alla classe, categoria, titolo, nonché il numero di repertorio del fascicolo.

3. Nel fascicolo i documenti sono ordinati in ordine cronologico in modo che il più recente sia il primo ad apertura di copertina.

4. Le modalità di fascicolazione dei documenti sono individuate da ciascun responsabile della struttura competente sentito il responsabile d'archivio, in modo che ad ogni procedimento amministrativo corrisponda un fascicolo, salvo le ipotesi in cui la natura dell'attività richieda una fascicolazione unitaria comprensiva dei documenti afferenti a più procedimenti amministrativi connessi. I fascicoli possono essere suddivisi al loro interno in sottofascicoli o parti qualora la competenza di cui conservano la documentazione assuma particolari aspetti da richiederne la distinzione nel suo ambito ovvero si tratti di attività che richiedono adempimenti periodici degli uffici o, comunque, ciò sia reso necessario al fine di una efficiente organizzazione dell'archivio.

5. Particolari categorie di fascicoli - di serie o generali - vengono formati:

- a) per la raccolta degli originali dei documenti non assoggettabili allo scarto;
- b) per la raccolta di circolari, istruzioni, programmi e documenti di carattere generale riferiti alla singola classificazione;
- c) per la raccolta di documenti ricevuti per conoscenza o simili e, più in generale, di documenti che non danno luogo ad avvio di alcun procedimento amministrativo.

6. I fascicoli di cui al comma 5 vengono periodicamente suddivisi ai fini della decorrenza dei periodi previsti per lo scarto dei documenti.

Art. 16.

Repertorio dei fascicoli

1. Ogni fascicolo formato dev'essere registrato nel repertorio dei fascicoli. Per repertorio dei fascicoli si intende il registro cronologico nel quale vengono progressivamente annotati, secondo l'ordine di formazione, tutti i fascicoli presenti nell'archivio.

2. Presso ciascuna direzione regionale o servizio autonomo è istituito un unico repertorio dei fascicoli formati, salvo quanto disposto dall'art. 26. La registrazione dei fascicoli formati è effettuata mediante il sistema informativo automatizzato di cui agli articoli 5 e seguenti.

3. La registrazione dei fascicoli consiste nell'annotazione nel repertorio dei dati relativi all'oggetto dello specifico procedimento amministrativo ovvero dell'attività cui il fascicolo si riferisce, nonché della classe, categoria e titolo e nella contestuale attribuzione al fascicolo formato del numero di repertorio progressivo assegnato dal

sistema informatico. La registrazione del fascicolo, salvo impedimento, deve avvenire nello stesso giorno di registrazione del primo documento afferente al fascicolo.

4. Nel repertorio dev'essere annotato, per ciascun fascicolo:

- a) l'eventuale passaggio di un fascicolo, o parte di esso, dall'archivio corrente a quello di deposito e viceversa;
- b) l'indicazione degli estremi del provvedimento di scarto dei documenti eventualmente operato.

Art. 17.

Archivio corrente e archivio di deposito

1. Ogni archivio sito presso le strutture organizzative della Regione è suddiviso funzionalmente in archivio corrente ed archivio di deposito.

2. Per «archivio corrente» si intende il complesso dei documenti riguardanti procedimenti amministrativi in corso di trattazione, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 5, il complesso dei documenti verso i quali esista un interesse corrente.

3. Per «archivio di deposito» si intende il complesso dei documenti relativi a procedimenti amministrativi conclusi, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 5, dei documenti verso i quali non esiste un interesse corrente.

4. Il completamento degli adempimenti in relazione al singolo procedimento amministrativo dev'essere annotato in forma breve dal responsabile del procedimento, mediante indicazione scritta con la quale si dispone la chiusura del fascicolo, o del sottofascicolo o parte, nonché il passaggio del fascicolo all'archivio di deposito.

5. La data di chiusura del fascicolo, ovvero del sottofascicolo o parte, corrisponde alla data dell'ultimo documento prodotto.

6. Nel caso in cui, per necessità amministrative, un fascicolo conservato nell'archivio di deposito, dovesse rientrare nell'archivio corrente, il passaggio verrà annotato sul repertorio dei fascicoli, nonché su un foglio che terrà il posto avuto dal fascicolo nell'archivio di deposito, con l'indicazione della data di trasferimento.

7. Il passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito viene annotato nel repertorio dei fascicoli. Analoga annotazione viene eseguita in caso di successiva riapertura del fascicolo a causa di esigenze amministrative sopravvenute anteriormente allo scarto del medesimo. In tale ultima ipotesi il fascicolo ritorna all'archivio corrente sino al completamento degli adempimenti connessi.

8. Dei documenti prelevati dagli archivi dev'essere tenuta traccia del movimento effettuato con l'indicazione della persona e dell'ufficio presso il quale il fascicolo si trova.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SCARTO DEI DOCUMENTI

Art. 18.

Individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto

1. Il direttore regionale o di servizio autonomo è responsabile dell'individuazione dei documenti da assoggettare allo scarto. A tal fine redige, sentiti i direttori dei singoli servizi o strutture stabili inferiori nonché il responsabile d'archivio, l'elenco dei tipi di documenti che, per il loro particolare rilievo giuridico amministrativo, non possono essere assoggettati allo scarto.

2. In ogni caso non possono essere oggetto di scarto i seguenti documenti:

- a) i testi originali delle leggi regionali, dei regolamenti, delle deliberazioni della giunta regionale, dei decreti del presidente della giunta regionale, dei verbali delle sedute del consiglio regionale, dei verbali delle sedute delle commissioni consiliari, delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, dei verbali dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, dei verbali della giunta per il regolamento, del consiglio regionale, dei verbali della giunta delle elezioni del consiglio regionale, dei verbali della giunta per le nomine del consiglio regionale, dei verbali delle sedute della giunta regionale, dei contratti e delle convenzioni rogati dal segretario generale della presidenza della giunta e dagli ufficiali roganti aggiunti e del relativo repertorio, degli ordini di pagamento, delle circolari emesse dalle sin-

gole direzioni regionali, dei documenti inerenti i diritti reali di cui la Regione è titolare; dei decreti dei direttori regionali, dei direttori dei servizi autonomi e dei direttori dei servizi;

b) i registri di protocollo, i repertori dei fascicoli e la documentazione relativa alle operazioni di scarto.

3. I documenti originali di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), devono essere conservati in apposite raccolte rilegate a cura delle strutture competenti ovvero nei fascicoli predisposti a norma dell'art. 15, comma 5, lettera a), destinati a raccogliere, in ordine cronologico, tutti i documenti dello stesso tipo. Nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo cui il documento si riferisce, va inserita una copia autenticata dello stesso.

4. Fuori dai casi di cui al commi precedenti, e salvo quanto espressamente disposto da eventuali disposizioni particolari, si può procedere allo scarto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dal passaggio dei fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito, giusto quanto disposto all'art. 17. Nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma 5, lettere b) e c) si può procedere allo scarto dopo cinque anni dalla registrazione del singolo documento. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per particolari motivi, periodi di conservazione più lunghi.

5. I criteri e le modalità tecniche per la riproduzione sostitutiva dei documenti cartacei su supporti diversi (disco ottico, supporti informatici o altro) sono individuati con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa. A seguito di riproduzione sostitutiva si può procedere allo scarto dei documenti cartacei afferenti ad affari conclusi. In ogni caso non sono assoggettabili allo scarto i documenti di cui al comma 2, lettera a).

Art. 19.

Istruttoria per le operazioni di scarto

1. Alle operazioni di scarto si provvede di norma una volta l'anno.

2. A tal fine i direttori regionali e dei servizi autonomi predispongono l'elenco dei documenti da scartare, in triplice copia, e richiedono alla Sovrintendenza archivistica competente il rilascio del prescritto nulla osta. L'elenco deve contenere:

- a) l'indicazione dei documenti di cui si propone lo scarto;
- b) gli anni di riferimento dei procedimenti o attività cui i documenti stessi si riferiscono;
- c) la motivazione espressa, in relazione a ciascuna tipologia di documenti, circa all'assoggettabilità allo scarto dello stesso.

3. Ottenuto il suddetto nulla osta i predetti direttori predispongono un'apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Intervenuta la deliberazione di autorizzazione dello scarto dei documenti indicati, i responsabili d'archivio provvedono alle operazioni di scarto.

Art. 20.

Operazioni di scarto

1. La direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio fornisce indicazioni in ordine alle modalità di consegna dei documenti da scartare.

2. Le operazioni di scarto devono svolgersi sotto il controllo dei responsabili d'archivio che provvedono alla consegna del materiale cartaceo con l'obbligo del macero.

3. Di tali operazioni il responsabile d'archivio redige apposito verbale, in triplice copia, nel quale va dato atto dell'avvenuto macero, e del quantitativo determinato in peso del materiale eliminato.

4. Una copia del verbale viene inviata alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale e altra copia alla sovrintendenza archivistica competente.

5. La documentazione relativa alle procedure di cui sopra non può costituire oggetto di scarto e deve essere conservata in apposito fascicolo.

Art. 21.

Inventario dei documenti conservati

1. Esaurite le operazioni di scarto i responsabili d'archivio procedono alla redazione dell'inventario dei documenti conservati e alla contestuale annotazione sul repertorio dei fascicoli degli estremi del provvedimento di scarto. Gli inventari formati, nonché le stampe annuali del registro di protocollo, vengono conservati presso ciascuna struttura.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Funzioni di coordinamento e adeguamento delle strutture

1. Il servizio affari generali della segreteria generale della presidenza della giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento necessarie a garantire l'uniformità delle procedure relative alla registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti formati o ricevuti dalle strutture organizzative dell'amministrazione regionale. Per i documenti del consiglio regionale le predette funzioni sono svolte dal servizio competente in materia di affari generali della segreteria generale del consiglio regionale.

2. L'amministrazione regionale provvede alla revisione ed adeguamento degli obiettivi del piano di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo dell'amministrazione regionale al fine di consentire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli adeguamenti tecnici delle strutture organizzative necessari all'applicazione delle disposizioni precedenti.

3. Al fine di consentire la concreta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l'individuazione degli strumenti operativi più idonei a garantire la migliore operatività delle strutture nonché le modifiche che dovessero rendersi necessarie anche al fine di assicurare la compatibilità del sistema informatico in uso alle direttive elaborate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ovvero ai sistemi utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni, può essere costituita, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, un'apposita commissione per gli archivi. La commissione ha durata biennale, eventualmente rinnovabile, ed è composta:

- a) dal direttore del servizio affari generali della Segreteria generale della presidenza della giunta regionale, che la presiede;
- b) da un dipendente del servizio per il sistema informativo regionale della segreteria generale della presidenza della giunta regionale;
- c) da un rappresentante della segreteria generale del consiglio regionale, designato dal segretario generale del consiglio regionale;
- d) da un rappresentante della società o ente incaricata della conduzione tecnica e sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione regionale;
- e) da un responsabile d'archivio fra quelli individuati a norma dell'art. 4, comma 2, lettera b);
- f) da un dipendente della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, con qualifica non inferiore a segretario, che svolge anche le funzioni di segretario.

4. La partecipazione alla commissione per gli archivi è gratuita. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 23.

Formazione del personale addetto agli archivi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, provvede all'istituzione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia archivistica per i responsabili d'archivio ed il personale addetto alla registrazione al protocollo, conservazione e scarto dei documenti.

Art. 24.

Registri in uso e scarto dei documenti

1. Sino all'adozione di sistemi informativi automatizzati aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e seguenti, le operazioni di registrazione proseguono sui registri di protocollo in uso, i quali devono contenere le seguenti annotazioni minime:

- a) il numero di protocollo progressivo;
- b) la data di registrazione;
- c) il mittente o i mittenti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari;
- d) l'oggetto;
- e) la classificazione di cui all'art. 14.

2. Non è consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registrazione o di saltare la successione ordinaria di registrazione. Ove ciò dovesse verificarsi per mero errore, il numero di registrazione saltato e gli spazi ad esso legati devono essere sbarrati con un segno di annullamento e sottoscritti dall'operatore addetto.

3. All'atto della chiusura annuale del registro di protocollo il responsabile d'archivio appone in calce all'ultima registrazione una dichiarazione, datata e sottoscritta, dalla quale risulti il numero complessivo di registrazioni effettuate nell'anno.

4. Per particolari esigenze di organizzazione e di funzionamento possono essere adoperati fogli mobili del registro di protocollo, previamente vistati e numerati dal dirigente competente. All'atto della chiusura annuale detti fogli sono rilegati in volume.

5. Sino all'adozione delle procedure di archiviazione previste dal presente regolamento si può procedere allo scatto dei documenti presenti negli archivi dopo quindici anni dalla definizione del relativo procedimento ovvero, negli altri casi, dopo cinque anni dalla loro formazione, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 5, e degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento. Con l'osservanza delle stesse disposizioni si può procedere allo scarto dei documenti che, per effetto di eventi di carattere eccezionale, si trovino in uno stato di degrado tale da non consentirne l'utilizzo.

Art. 25.

Disposizioni riguardanti il consiglio regionale

1. Le competenze ascritte, nel presente regolamento, alla giunta regionale, sono attribuite, per quanto riguarda il consiglio regionale, all'ufficio di presidenza dello stesso.

2. Per i documenti del consiglio regionale le funzioni demandate al segretario generale della presidenza della giunta regionale, nonché quelle attribuite ai direttori regionali, sono esercitate dal segretario generale del consiglio regionale.

Art. 26.

Disposizione finale

1. I direttori regionali e dei servizi autonomi provvedono al necessario accorpamento delle strutture già esistenti, al fine di unificare gli adempimenti relativi all'intera direzione o servizio autonomo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In relazione alle specifiche caratteristiche della struttura organizzativa, ovvero ad esigenze dipendenti dall'ubicazione dei singoli uffici o strutture, il direttore regionale o di servizio autonomo, qualora ciò sia indispensabile ad evitare ritardi nelle registrazioni dei documenti o difficoltà nel reperimento degli stessi, può disporre, con decreto, la coesistenza di più registri di protocollo e di più archivi operanti nell'ambito della stessa struttura.

2. Analoga determinazione viene adottata per le strutture organizzative decentrate sul territorio a livello provinciale. In tali casi, con lo stesso provvedimento, il direttore regionale può delegare ai responsabili delle stesse, in tutto o in parte, le funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuna direzione regionale o servizio autonomo farà pervenire alla Segreteria generale della presidenza della giunta regionale, servizio affari generali, una relazione nella quale si dia conto:

a) della situazione generale degli uffici addetti alla registrazione al protocollo e all'archiviazione dei documenti operanti presso le singole direzioni regionali, servizi autonomi o altre strutture decentrate nonché delle determinazioni adottate ai sensi del comma 1;

b) dell'avvenuta individuazione del responsabile d'archivio di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);

c) dell'adozione del quadro di classificazione di cui all'art. 14, da allegarsi in copia alla relazione stessa;

d) dell'esistenza o grado di automazione presenti nella propria struttura in relazione alle necessità operative previste dal presente regolamento.

ANTONIONE

00R0177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

Legge regionale n. 23/1999, art. 9. Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 concernente la disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi;

Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752 alla quale la legge regionale suddetta fa riferimento per quanto non espressamente disciplinato;

Visto in particolare l'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 23/1999, il quale prevede che sia emanato apposito regolamento che specifichi le modalità relative al riconoscimento delle tartufole;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 26 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3430 del 10 novembre 1999;

Decreta:

1. È approvato il regolamento relativo al riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 21 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 130

REGOLAMENTO RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DELLE TARTUFAIE COLTIVATE E CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1999, N. 23.

Art. 1.

Presentazione della domanda di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate, formulata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 va sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante di persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare tartufole.

2. La domanda di riconoscimento va presentata alla direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti per territorio con riferimento all'ubicazione della tartufole.

Art. 2.

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento

1. La domanda va corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 2, comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, diretta ad attestare la disponibilità del terreno da destinare a tartufole, nella quale siano riportati i seguenti elementi conoscitivi delle particelle catastali interessate all'intervento: comune, foglio, mappale, superficie catastale, superficie interessata, intestazione di proprietà e titolo di possesso ovvero di detenzione del fondo (proprietà, affitto, comodato, usufrutto). Nel caso di comproprietà ovvero nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno, il richiedente stesso deve allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei comproprietari ovvero dei proprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarano di avere concesso in uso al richiedente il terreno interessato quantomeno per i prossimi cinque anni e di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufole;

b) planimetria in scala 1:2.000 contenente le particelle catastali su cui insiste la tartufole integrata dalla planimetria ricavata dal C.T.R. in scala 1:5.000 o altro idoneo supporto topografico che individui con esattezza l'area oggetto di riconoscimento;

c) piano colturale e di conservazione della tartufole da attuarsi mediante gli interventi migliorativi e le operazioni colturali indicati dall'art. 6 della legge regionale n. 23/1999. La descrizione dei lavori già eseguiti va distinta da quelli che si prevede di realizzare. Per questi ultimi va precisata la data presumibile di ultimazione, che deve avvenire entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento;

d) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei terreni da destinare a tartufole quali:

1) l'attuale destinazione colturale dei terreni;

2) l'altitudine e giacitura del fondo;

3) le caratteristiche fisico-chimiche del terreno con particolare riguardo alla tessitura, alla reazione del pH ed alla presenza di calcare; nel caso di tartufole coltivate è indispensabile produrre analisi del terreno certificate da istituti o laboratori abilitati;

4) il numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata, in caso di tartufole controllate, o che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza delle piante tartufigene;

5) la o le specie di tartufo con cui sono micorizzate le piante da mettere a dimora.

2. Qualora il riconoscimento delle tartufole sia richiesto da un consorzio costituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 23/1999, la relativa istanza sottoscritta dal legale rappresentante va corredata dell'ulteriore seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo con elenco soci;

b) copia conforme del verbale con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

Art. 3.

Istruttoria delle domande

1. A fronte delle domande di riconoscimento delle tartufole l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio effettua l'istruttoria della pratica per verificare la validità dell'iniziativa e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 23/1999, mediante opportuno sopralluogo.

2. Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata ed eventualmente possono essere impartite indicazioni e prescrizioni in merito alle iniziative da intraprendere per ottenere il riconoscimento della tartufole.

3. Per il riconoscimento delle tartufole coltivate è necessario che siano messe a dimora almeno 100 piante micorizzate per ettaro. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufole controllate deve prevedere il miglioramento della tartufole naturale con opportune pratiche colturali compreso l'eventuale incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Qualora il terreno della tartufole risulti in tutto o in parte soggetto ai vincoli di cui all'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 23/1999, l'eventuale riconoscimento avverrà sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

5. Al fine di consentire eventuali verifiche il richiedente è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori con la specificazione degli interventi effettuati nonché a conservare ogni opportuna documentazione di spesa, con particolare riguardo alle fatture o altro documento idoneo da cui si possa desumere il vivaio di provenienza delle piantine tartufigene.

6. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio trasmette verbale istruttorio alla direzione regionale dell'agricoltura la quale — sulla base delle risultanze dello stesso — provvede al riconoscimento della tartufole ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 23/1999 ovvero al rigetto della richiesta.

7. Il provvedimento di riconoscimento viene comunicato, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla direzione regionale delle foreste, alla provincia ed al comune nel cui territorio è ubicata la tartufole, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 18 della legge regionale n. 23/1999.

Art. 4.

Revoca del provvedimento di riconoscimento

1. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5, risulti che i requisiti essenziali al riconoscimento sono venuti meno, ovvero che l'interessato non ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni impartite dal predetto ispettorato provinciale dell'agricoltura, il direttore regionale dell'agricoltura dispone con proprio decreto la revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

00R0178

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 1999, n. 53.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 26 ottobre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano, come sostituito dal decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21, è modificato come segue:

- 1) Al punto 6.3. è soppressa l'ultima lineetta.
- 2) Al punto 12.7. è aggiunta la seguente lineetta:
«relitti stradali».
- 3) Al punto 16.5. è soppressa l'ultima lineetta.
- 4) Al punto 17.4. è soppressa l'ultima lineetta.
- 5) Al punto 18.1. la quintultima lineetta è sostituita come segue:

«finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole».

6) Al punto 32.3 la terzultima lineetta è sostituita come segue:
«osservatorio faunistico, concessioni per riserve private di caccia e autorizzazioni per centri di allevamenti di selvaggina».

7) Al punto 38.1. è aggiunta la seguente lineetta:
«attestati di capacità professionale per autotrasportatori».

8) Al punto 38.5. è soppressa la terzultima lineetta.

9) La denominazione dell'ufficio di cui al punto 39.2 è sostituita, nella versione di lingua tedesca, come segue:

«Außenamt Brüssel».

10) Al punto 40.1. è aggiunta la seguente lineetta:
«contributi ai comuni per la gestione delle scuole materne».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 settembre 1999.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999, registro n. 1, foglio n. 39

99R0953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1999, n. 54.

Modifiche dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 9 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4075 del 20 settembre 1999.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

Art. 1.

Profili professionali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nella stesura vigente, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetto, piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici, incisore, posatore di pavimenti, fumista, spazzacamino, pittore e verniciatore, organaio, scalpellino in marmo, scultore in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaiolo, meccanico per macchine d'ufficio, elettricista, elettromeccanico, meccanico per cicli e motocicli, installatore di impianti termosanitari, carrozziere, elettricista d'auto, meccanico d'auto, congegnatore meccanico, tecnico radio e TV, magnano, fabbro, lattoniere, attrezzista, frigorista, bottaio, tornitore in legno, policromatore, scultore in legno, intagliatore, doratore, scultore d'ornamento, carradore e costruttore di attrezzature in legno, intagliatore a macchina, sarto per signora, sarto da uomo, pellicciaio, calzolaio, magliaio, tappezziere-arredatore tessile, tessitore, politore di tessuti, panettiere, macellaio, pasticciere, estetista e massaggiatore estetico, legatore di libri, tipografo, decoratore con fiori, fotografo, vetraio, orafo e argentero, grafico, compositore, orologiaio, muratore, falegname, ricamatore in cuoio, gelatiere, esperto/a caseario/a, parrucchiere, segantino, elettronico impiantista, bruciatore e boscaiolo».

Art. 2.

Dopo il numero 1.9. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 1.10.:

«1.10. Profilo professionale per l'attività del movimento terra:

a) *campo professionale*: lavoro di movimento terra, trasporto compreso o escluso: esecuzione di drenaggi e di opere di rinverdimento; esecuzione di lavori di demolizione.

b) *applicazioni e tecniche*: scavo e riempimento; puntellamento di fossi, trincee e scavi di fondazione, nonché costipamento del terreno, costruzione di sottofondi in ghiaia e pietrisco; costruzione di canali di drenaggio; costruzione di opere murarie (muri ciclopici e muri con elementi prefabbricati); sparo mine.

c) *cognizioni nelle seguenti materie*: planimetrie, piante, profili longitudinali e trasversali di semplici costruzioni stradali ed altri lavori di sterro; disposizioni inerenti alle gare di appalto; misure precauzionali durante i lavori di scavo; drenaggio; lavori di demolizione; allestimento e gestione del cantiere; impiego e manutenzione di macchine edili, attrezzi ed utensili; calcolo tecnico-professionale; norme in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, tutela e sicurezza sul lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 settembre 1999.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro n. 1, foglio n. 40.

99R0954

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 38.

Norme sul governo del territorio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 36 del 30 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Scopo

1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge:

- a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;
- c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;
- d) definisce nel rispetto delle competenze degli enti pubblici territoriali subregionali, gli strumenti della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei soggetti comunque interessati alla loro formazione;
- e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.

Art. 2.

Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni

1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed all'eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile della Regione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per tutela dell'integrità fisica del territorio si intende la considerazione dei connotati materiali essenziali dell'insieme del territorio e delle sue singole componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti;

b) per tutela dell'identità culturale del territorio si intende il mantenimento dei connotati conferiti all'insieme del territorio e alle sue componenti, dalla vicenda storica, naturale ed antropica;

c) per sistema insediativo si intende il complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare, con una corretta integrazione, le esigenze abitative, produttive, ricreative, di mobilità e di relazioni inter-sogettive;

d) per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.

Capo II

PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE

Art. 3.

Pianificazione territoriale ed urbanistica

1. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:

a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;

b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse;

c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall'art. 60 ed il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;

d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.

3. La pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in:

a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;

b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali.

4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli strumenti economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l'assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore.

5. Gli atti della Regione e degli enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 4.

Funzioni e compiti amministrativi

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dal titolo IV, capo II della legge regionale n. 14/1999. L'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 non disciplinate dalla presente legge, si applica quanto previsto dall'art. 204 della legge regionale n. 14/1999.

Art. 5.

Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla legge regionale n. 14/1999.

2. La Regione e gli enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.

3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la città metropolitana di Roma ed i comuni, iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.

4. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale regionale di cui all'art. 17.

5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge, garantendo, in particolare:

a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;

b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento, soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata frammentazione istituzionale od urbanistica.

Art. 6.

Oggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono:

- a) alla Regione;
- b) alle province ed alla città metropolitana di Roma;
- c) ai comuni e loro associazioni.

TITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 7.

Pianificazione territoriale regionale

1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. La Regione procede alla pianificazione territoriale regionale dettando, in via prioritaria le disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed indicando:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

b) i sistemi di tutela e di salvaguardia dettati dalle amministrazioni statali competenti, nonché le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente;

c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature di rilevanza sovragionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

d) gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la cooperazione istituzionale.

Art. 8.

Strumenti della pianificazione territoriale regionale

1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG).

2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

Art. 9.

Contenuti del PTRG

1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

2. In particolare, le disposizioni strutturali del PTRG:

a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'art. 2;

b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale;

c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali;

d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di attrezzature e servizi;

e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici comunali generali da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale adottata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1999;

f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti piani della città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale.

3. Le disposizioni programmatiche del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed individuano in particolare:

- a) gli interventi da realizzare prioritariamente;

b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;

c) i termini per l'adozione o l'adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della città metropolitana di Roma.

Art. 10.

Formazione ed adozione del PTRG

1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la giunta regionale, preliminarmente all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal presidente della giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla città metropolitana di Roma e da altri enti interessati.

2. La giunta regionale adotta, sulla base delle risultanze della conferenza di cui al comma 1 e previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'art. 16, lo schema di PTRG.

3. Lo schema di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'adozione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) e dell'avvenuta adozione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (GU) e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella Regione. Contestualmente alla pubblicazione, copia dello schema è trasmessa alle province ed alla città metropolitana di Roma, che provvedono al relativo deposito.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di PTRG, le province, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, indicano una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva contenente le osservazioni e le eventuali proposte di modifica allo schema di PTRG, che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Regione provvede alle consultazioni con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello regionale, anche nell'ambito del comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/1999.

6. Scaduti i termini di cui ai commi 4 e 5, la giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, adotta la proposta di PTRG, tenendo conto delle proposte di modifica eventualmente pervenute e la trasmette al consiglio regionale per la relativa adozione, unitamente alle relazioni trasmesse dalle province ed al parere del comitato regionale per il territorio di cui all'art. 16.

7. Il PTRG adottato dal consiglio regionale è pubblicato sul BUR e dell'adozione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e su quattro quotidiani a diffusione nella Regione. Il PTRG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 11.

Aggiornamento e variazione del PTRG

1. Qualora si verificano modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale statale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTRG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTRG, la giunta regionale provvede all'aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute nel PTRG con le procedure previste dall'art. 10, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 12.

Piani regionali di settore

1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'art. 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere.

3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorché contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTRG, costituiscono variazione al PTRG e pertanto sono approvati con le procedure di cui all'art. 11.

Art. 13.

Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore

1. I PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all'art. 11.

2. Il PTRG ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti, anche se approvati con legge.

3. Le province e la città metropolitana di Roma provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali generali alle disposizioni del PTRG entro il termine fissato dal PTRG stesso ed in conformità alle linee di riordino territoriale complessivo, ai sensi della legge n. 142/1990, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 14.

Particolare efficacia del PTRG

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, allorché contenga una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

Art. 15.

Relazione sullo stato della pianificazione

1. La giunta regionale trasmette ogni anno al consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, pubblicata nel BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 ed ai sensi della legge regionale n. 14/1999, le province, la città metropolitana di Roma ed i comuni, entro il mese di ottobre di ciascun anno, forniscono all'assessorato regionale competente in materia urbanistica, attraverso una scheda appositamente predisposta dall'assessorato stesso, dati ed informazioni sui relativi processi di pianificazione territoriale, nonché indicazioni e valutazioni di coerenza e sostenibilità socio-economica ed ambientale utili all'adeguamento della pianificazione regionale alle necessità locali.

Art. 16.

Comitato regionale per il territorio

1. È istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime pareri su:

- a) i PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
- b) i piani territoriali paesistici;
- c) i piani territoriali provinciali generali ed i piani settoriali provinciali contenenti disposizioni di rilevanza territoriale;
- d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- e) i piani delle aree naturali protette;
- f) le schede di cui all'art. 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della giunta regionale;

g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. Il comitato è composto:

a) dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica, che lo presiede;

b) da sette esperti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, esterni alla Regione designati dal consiglio regionale;

c) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed urbanistica.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente da esprimersi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere, indica criteri per l'adozione da parte del comitato di un regolamento interno, con il quale sono definiti:

a) le modalità di funzionamento del comitato;

b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;

c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al comitato e per l'emissione dei relativi pareri;

d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano.

6. Ai fini della corresponsione dei compensi ai membri del comitato si applicano le disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

7. Per i servizi di segreteria è costituita, ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, una struttura di supporto all'attività del comitato.

Art. 17.

Sistema informativo territoriale regionale

1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale.

2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

4. Il SITR è gestito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1996 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'art. 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l'ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

Capo II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 18.

Pianificazione territoriale provinciale

1. La provincia provvede alla pianificazione territoriale di propria competenza secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto della normativa regionale in materia, nonché delle previsioni della pianificazione territoriale regionale.

2. La provincia procede alla pianificazione territoriale provinciale indicando:

a) gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con particolare riguardo alle sue caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del paesaggio storico, al sistema delle infrastrutture ed alla localizzazione delle attrezzature di livello provinciale, ai principali insediamenti produttivi, al sistema insediativo, al sistema dei beni culturali ed ambientali;

b) gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione del territorio e le relative azioni di competenza provinciale volte alla loro realizzazione, nonché gli specifici interventi di competenza provinciale previsti nei programmi e nei piani regionali, nazionali e dell'Unione europea;

c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di interesse pubblico di rilevanza provinciale mediante l'individuazione di precise localizzazioni oppure di ambiti localizzativi.

Art. 19.

Strumenti della pianificazione territoriale provinciale

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;

b) acque e difesa del suolo;

c) tutela delle bellezze naturali.

3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'art. 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.

5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel PTPG, all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso la provincia promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del PTPG.

6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

Art. 20.

Contenuti del PTPG

1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:

a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;

b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 9;

c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia.

3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare:

a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;

b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;

c) i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.

Art. 21.

Formazione e verifica del PTPG

1. La provincia adotta, previo parere dell'organismo consultivo previsto dall'art. 26, lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'art. 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'art. 19, comma 3.

2. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BUR e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva, nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la provincia trasmette il PTPG, corredato dalla eventuale relazione complessiva di cui al comma 3, alla giunta regionale per la verifica di compatibilità con il PTRG e con gli strumenti regionali di pianificazione territoriale di settore, ove esistenti. Qualora il PTRG non sia stato ancora adottato, la giunta regionale effettua la verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, determinati dal consiglio regionale secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 142/1990 e successive modificazioni. L'assessorato regionale competente in materia urbanistica procede all'istruttoria tecnica e trasmette il piano al comitato di cui all'art. 16.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del PTPG, la Regione, al fine di definire il procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Presidente della provincia interessata o l'assessore da lui delegato, i membri del comitato di cui all'art. 16, che esprimono in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti.

7. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione del consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall'adozione della deliberazione consiliare di variazione del PTRG o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

8. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto al PTRG o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, nella stessa sede si procede all'adeguamento del PTPG.

9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano valutate positivamente dal presidente della Regione, questi trasmette il PTPG al consiglio regionale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del PTRG o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede all'adeguamento del PTPG ai sensi del comma 8.

10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai sensi dei commi 8 e 9 è assunta dal presidente della Regione.

11. La determinazione della conferenza di adeguamento del PTPG diffonde rispetto al PTRG o agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale deve essere ratificata dal consiglio provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata.

12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BUR e dell'adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 22.

Aggiornamenti e variazioni del PTPG

1. Qualora si verificano modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTPG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTPG, la provincia provvede all'aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, con le procedure previste dall'art. 21, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 23.

Piani provinciali di settore

1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTPG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

2. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere dell'organismo consultivo previsto dall'art. 26.

3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorché contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTPG, sono approvati con le procedure di cui all'art. 21 e costituiscono variazione al PTPG.

Art. 24.

Efficacia del PTPG

1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'art. 22. I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni.

2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.

Art. 25.

Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'art. 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

Art. 26.

Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Ciascuna provincia provvede all'istituzione di un organismo consultivo per l'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Capo III**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA****Art. 27.***Pianificazione territoriale della città metropolitana di Roma*

1. La città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal titolo II, capo II, della presente legge.

TITOLO III**PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE****Capo I****STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE****Art. 28.***Strumenti della pianificazione urbanistica comunale*

1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante:

a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge-17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC).

Art. 29.*Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali*

1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:

a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;

b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;

c) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale attraverso:

1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all'attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell'equilibrio dei sistemi ambientali;

2) l'articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;

3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso:

a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall'art. 60;

b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all'art. 60, individuando le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;

4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili.

3. Il PUCG provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici di cui all'art. 60 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale e dell'assetto urbano esistenti.

4. Le disposizioni strutturali del PUCG determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite demolizioni e ricostruzioni o ridefinizione funzionale, definendo le dimensioni massime ammissibili, le quantità di spazi necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per l'esercizio delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, nonché le utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione delle previsioni, secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove zone ed aree.

5. Le disposizioni strutturali del PUCG definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative.

6. Il PUCG contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti dall'art. 60, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare l'organizzazione territoriale e l'assetto urbano esistente.

Art. 30.*Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche*

1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:

a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC;

b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti;

c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;

d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni;

e) le destinazioni d'uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d'uso ammissibili e le incompatibilità assolute;

f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive;

g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;

h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC;

i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.

2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a contributo concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, il comune, tenuto conto delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti al comma 1, lettera f), ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in conformità ai

criteri metodologici ed ai parametri indicati dalla giunta regionale con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune include nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli interventi indicati al comma 1, lettera f).

4. La formazione dei PUOC è obbligatoria per:

- a) le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali;
- b) le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana;
- c) le zone di nuova urbanizzazione.

Art. 31.

Specificità efficacia delle disposizioni programmatiche

1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l'attuazione delle stesse, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui gli aventi titolo richiedano la concessione edilizia.

2. Qualora i titolari di concessione edilizia per l'effettuazione delle trasformazioni previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), non procedano all'esecuzione delle stesse entro i termini previsti dalla concessione e ferma restando la possibilità di provvedimento motivato di proroga della concessione stessa, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui i titolari di concessione versino in un'unica soluzione gli oneri di urbanizzazione, ove per questi sia prevista una rateizzazione. Il comune riattiva il procedimento espropriativo allorché le trasformazioni previste non siano comunque realizzate.

Art. 32.

Conferenza di pianificazione

1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale;
- b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all'intero territorio comunale;
- c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed abusiva;
- d) la relazione sull'evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;
- e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;
- f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;
- g) la cartografia in scala adeguata dell'assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi della proposta di piano.

2. Al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.

Art. 33.

Adozione e verifica del PUCG

1. Il comune predisporre ed adotta il PUGC ai sensi della legge 1150/1942 e successive modificazioni. Il PUCG adottato dal comune, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente è depositato presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni, qualora esistenti, in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nello stesso termine il comune può effettuare consultazioni sul PUCG con enti pubblici ed organizzazioni rappresentative di categorie interessate.

3. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando eventualmente il PUCG alle osservazioni accolte e trasmette il PUCG alla provincia per la verifica di compatibilità con il PTPG e con gli eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. Qualora il PTPG non sia stato ancora adottato, la provincia effettua la verifica di conformità del PUCG rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale.

4. Entro centoventi giorni dalla ricezione del PUCG, la provincia, al fine di definire il procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della provincia o dall'assessore da lui delegato, alla quale partecipano il sindaco del comune interessato o l'assessore da lui delegato, i membri dell'organismo consultivo di cui all'art. 26, che esprimono in tale sede, collegialmente, il proprio parere ed i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti.

5. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul PUCG sia richiesta la valutazione del competente organo provinciale ai sensi del comma 7 e riprende il suo decorso dall'adozione della variazione del PTPG o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto al PTPG, o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale, si procede all'adeguamento del PUCG in sede di conferenza di servizi.

7. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 6 siano valutate positivamente dal Presidente della provincia, questi trasmette il PUCG al competente organo provinciale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del PTPG o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di valutazione negativa da parte del competente organo provinciale, la conferenza di servizi procede all'adeguamento del PUCG ai sensi del comma 6.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 5, la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai sensi dei commi 6 e 7, è assunta dal Presidente della provincia.

9. La determinazione della conferenza di adeguamento del PUCG difforme rispetto al PTPG o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale deve essere ratificata dal competente organo del comune, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata.

10. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo, è pubblicato sul BUR e dell'adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 34.

Aggiornamento e variazione del PUCG

1. Qualora si verificano modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PUCG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PUCG, il comune procede all'aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute

nel PUCG, con le procedure previste dall'art. 33, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

2. Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del PUCG sono corredate da apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici.

Art. 35.

Efficacia del PUCG

1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'art. 34. Le disposizioni concernenti interventi subordinati all'acquisizione pubblica di immobili privati o comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della durata di cinque anni.

Art. 36.

Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'art. 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1902/1952.

Art. 37.

Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli

1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali.

2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla giunta regionale, da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei geologi; mentre la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli, è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della regione anche se non inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.

Art. 38.

PUCG in forma associata

1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5 della legge regionale n. 14/1999, la formazione di PUCG in forma associata.

2. Resta salva la facoltà per i comuni non ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, di procedere alla formazione dei PUCG in forma associata.

3. I comuni di cui al comma 1 che procedono in forma associata alla formazione dei PUCG, beneficiano degli incentivi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 14/1999.

Capo II

PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI

Art. 39.

Contenuti del PUOC

1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG.

2. I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante esproprio o con l'applicazione del comparto edificatorio di cui all'art. 48.

Art. 40

Divieto di PUOC in variante

1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;

c) la precisazione dei tracciati viari;

d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);

f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

g) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457/1978;

h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del PUOC.

2. In sede di adozione del PUOC contenente le modifiche di cui al comma 1, il comune deve esplicitare le motivazioni delle stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l'assenza di incremento del carico urbanistico.

3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il comune provvede all'adozione della variante al PUCG ai sensi dell'art. 34.

Art. 41.

Soggetti abilitati a redigere il PUOC

1. I PUOC sono redatti:

a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;

b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG. I proprietari proponenti devono rappresentare, in base all'imponibile catastale, almeno il settantacinque per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato;

c) a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'art. 47;

d) a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell'art. 30, comma 1, lettera b), sempreché il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici;

e) a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura ed a spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell'art. 30, comma 1, lettera b);

f) a cura ed a spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte presentate dai proprietari.

Art. 42.

Formazione ed adozione dei PUOC

1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d'ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa.

2. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di PUOC ed i relativi elaborati, sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di PUOC è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali esistono vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione.

3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

4. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC.

5. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni, il comune trasmette alla provincia lo schema di PUOC, unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle osservazioni ed agli atti che le corredano.

6. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza dello schema di PUOC alle norme della presente legge, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, il comune adotta il PUOC e si pronuncia contestualmente, con motivazioni specifiche, sulle eventuali osservazioni della provincia.

8. Entro trenta giorni dall'adozione del PUOC, ai sensi del comma 7, il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico e dell'avvenuta adozione è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

Art. 43.

Efficacia del PUOC

1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate.

2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 44.

Contenuti e particolare efficacia dei PUOC

1. I PUOC hanno i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942;

b) dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942;

c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978;

f) dei programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

g) dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa statale o regionale.

2. Ciascun PUOC può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l'efficacia di più piani o programmi tra quelli previsti al comma 1.

3. Il PUOC individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.

Art. 45.

Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni devono trasmettere alla provincia competente per territorio ed alla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del PUCG, con particolare riferimento alle iniziative ed interventi in corso ed a quelli previsti ma non ancora avviati.

Capo III

ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 46.

Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili

1. Nei casi in cui il comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della normativa vigente. Qualora il soggetto espropriante sia il comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, salvo quelli che possono essere ceduti in proprietà ai sensi della normativa vigente.

2. I comuni con riferimento agli immobili espropriati acquisiti al patrimonio comunale, possono concedere il diritto di superficie o cederli in proprietà, in relazione alla presenza o meno del vincolo di indisponibilità, a terzi che intendano edificarli, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Con la delibera di concessione del diritto di superficie o con l'atto di cessione della proprietà è approvata anche la convenzione, tra l'ente concedente o cedente ed il concessionario o cessionario, stipulata sulla base di quanto previsto dall'art. 76.

3. Il comune può eseguire direttamente le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici oppure può concederne l'esecuzione ad altri soggetti pubblici o privati.

Art. 47.

Società di trasformazione urbana

1. I comuni, la città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a stabilire i criteri e le modalità per consentire ai proprietari pubblici e privati di immobili interessati dalle trasformazioni la partecipazione alla società di cui al comma 1.

Art. 48.

Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori

1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.

2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, oppure riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni del PUOC.

3. Per la costituzione del consorzio di cui al comma 2, è richiesto il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, il settantacinque per cento del valore dell'intero comparto.

4. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, consegue la piena disponibilità del comparto interessato mediante l'espropriazione, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei proprietari non aderenti.

5. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, conseguita la piena disponibilità del comparto, stipula apposita convenzione con il comune per l'esecuzione delle trasformazioni previste nel PUOC. Stipulata tale convenzione, i singoli proprietari aderenti al consorzio pos-

sono richiedere al comune gli atti abilitativi ad effettuare le singole trasformazioni in conformità al piano urbanistico ed alla convenzione medesima.

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, il comune procede all'espropriazione del comparto ai sensi della normativa vigente.

7. Per l'assegnazione del comparto espropriato ai sensi del comma 6, il comune, previa verifica della possibilità di cedere il comparto al prezzo di esproprio più le spese relative ai soggetti espropriati che avevano prestato il proprio consenso alla costituzione del consorzio, ai sensi del comma 3, indice una gara aperta a tutti, al prezzo base corrispondente al prezzo di esproprio aumentato delle spese relative. I nuovi proprietari si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare le previsioni di piano da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio.

Art. 49.

Accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si applica la disciplina prevista per gli accordi di programma dall'art. 27 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

2. Qualora l'accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'art. 33, commi 1 e 2, ma con i termini ridotti della metà.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1, può riguardare anche opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico a condizione che gli stessi siano conformi alla pianificazione territoriale ed urbanistica vigente.

Art. 50.

Decadenza dei vincoli

1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comune competente è obbligato, entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli, ad adottare la pianificazione delle zone rimaste libere dai vincoli stessi.

2. In attesa della pianificazione comunale prevista dal comma 1, nelle aree in cui i vincoli siano divenuti inefficaci sono consentiti soltanto gli interventi indicati dall'art. 4, ottavo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, come modificata dalla legge regionale 21 novembre 1990, n. 86.

TITOLO IV

TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

Capo I

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 51.

Finalità

1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

- a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;
- b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;
- c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura;
- d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;

e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle zone agricole come definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti. Nei comuni ancora dotati di piano di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.

Art. 52.

Assetto agro-forestale del territorio

1. I comuni, mediante il PUCG o le sue varianti, individuano zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva per indirizzarne il migliore utilizzo.

2. L'individuazione di cui al comma 1 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive elaborata sulla base della relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'art. 37, con particolare riferimento:

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idrogeologiche;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle sue potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza.

3. Le previsioni del PUCG o le sue varianti, relativamente alle zone di cui al comma 1, devono indicare, per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, l'unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola, da determinarsi in base all'occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di un'unità lavorativa-uomo.

Art. 53.

Indirizzi per la redazione dei PUCG

1. Nella formazione dei nuovi PUCG, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola.

2. I comuni, di norma, suddividono le zone agricole del proprio territorio in:

- a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
- b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) terreni boscati o da rimboschire.

3. Le previsioni dei PUCG devono essere compatibili con la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'art. 37.

Capo II**EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA****Art. 54.***Trasformazioni urbanistiche in zona agricola*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n. 36 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante una trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché dalle attività connesse e compatibili;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

Art. 55.*Criteri per l'edificazione in zona agricola*

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

2. La concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo, responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

- a) le strutture siano in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo per la conduzione del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
- b) le strutture costituiscano, o vengano a costituire, un aggregato abitativo non necessariamente ubicato in prossimità del centro aziendale quando esistano motivi igienici e sanitari e siano gravati da vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
- c) l'azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino almeno la dimensione dell'unità aziendale minima di cui all'art. 52, comma 3.

3. Le strutture a scopo residenziale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,025 metri cubi per metri quadri. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'art. 53, comma 3, e può essere derogato soltanto quando ci siano più fondi asserviti che consentano, nel complesso, di raggiungere la dimensione fisica ed economica corrispondente alla unità aziendale minima.

Art. 56.*PUOC in aree ad elevato frazionamento fondiario*

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo ricadenti nell'articolo 53, comma 2, lettera c), siano soggette ad un PUOC al fine di consentire un'edificazione residenziale a bassa densità e la realizzazione di annessi agricoli comunque finalizzati al mantenimento dei caratteri agricoli e paesaggistici dei luoghi, quando:

- a) l'area sia caratterizzata da una diffusa edificazione e compromissione dello stato originario dei luoghi;
- b) l'area sia caratterizzata da elevata frammentazione fondiaria, consolidata nel tempo e da una prevalenza di lotti dimensionalmente inferiori al lotto minimo aziendale;
- c) sia presente una diffusa attività agricola che costituisce fonte diversificata di occupazione e di reddito e consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 30, comma 1, la definizione del PUOC deve essere effettuata all'interno delle disposizioni strutturali del PUCG.

3. Salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, per i fini di cui al comma 1, l'indice di edificabilità residenziale deve essere pari a 0,05 metri cubi per metri quadri, fino ad una cubatura massima di 500 metri cubi. Il lotto minimo non può, comunque, essere inferiore ai 5.000 metri quadri.

4. Il PUOC deve essere accompagnato da un approfondimento di dettaglio della relazione agropedologica di cui all'art. 37.

5. Le aree individuate dal PUOC, che contribuiscono al dimensionamento del PUCG, non possono comunque eccedere:

- a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
- b) il dieci per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti;
- c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a trentamila abitanti;
- d) il due per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

6. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 30 metri quadri ed un'altezza massima di 2,70 metri lineari con copertura a tetto. Essi devono essere realizzati in materiali eco-compatibili che non interferiscono con l'ambiente circostante attenandone al minimo l'impatto invasivo.

Art. 57.*Piani di utilizzazione aziendale*

1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzii l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni.

2. Il piano di utilizzazione aziendale è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere dal competente organo della provincia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14/1999. Tale parere, se negativo, è vincolante e consiste:

- a) nella verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
- b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) nella verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché al potenziamento delle strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
- e) la definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4. L'approvazione del piano di cui al comma 1 da parte del comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni od autorizzazioni edilizie. La realizzazione del piano è garantita da un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'art. 76, stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente di:

- a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;

d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

5. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 4, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 58.

Vincolo di inedificabilità

1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'art. 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

TITOLO V

TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI

Capo I

FINALITÀ

Art. 59.

Finalità

1. All'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'art. 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione, rifunionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare. Gli interventi perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la tutela dell'integrità fisica e la valorizzazione dell'identità culturale del centro storico;

b) il mantenimento od il ripristino dell'impianto urbano;

c) la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico;

d) il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore o di base;

e) l'integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia dell'impianto urbano e con i caratteri tipologici e stilistici-architettonici del patrimonio edilizio storico da riutilizzare;

f) l'ammodernamento e la riqualificazione dell'urbanizzazione primaria.

Art. 60.

Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali

1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle

tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello stato unitario. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.

2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Capo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 61.

Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici

1. Per le finalità di cui all'art. 59, la Regione approva un programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare:

a) gli interventi da realizzare, nel rispetto del PUCG, nonché la localizzazione degli stessi, la durata ed i tempi di realizzazione;

b) le prescrizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei relativi progetti con l'individuazione dei soggetti attuatori e con la specificazione dei parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei progetti e per quello successivo di attuazione;

c) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i destinatari dei finanziamenti.

2. La giunta regionale predispone, previo parere del comitato previsto dall'art. 16, una proposta preliminare del programma di cui al comma 1, che viene pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Contestualmente alla pubblicazione, copia della proposta preliminare è trasmessa alle competenti Soprintendenze per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente.

3. La giunta regionale, le province e la città metropolitana di Roma effettuano le rispettive consultazioni, secondo le modalità indicate dall'art. 10, commi 5 e 6.

4. La giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate ai sensi del comma 3 e dei pareri espressi ai sensi del comma 2, elabora la proposta definitiva del programma di cui al comma 1 e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Il programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 62.

Primo PTRG

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 10, lo schema di quadro di riferimento territoriale adottato dalla giunta regionale con deliberazione 12 giugno 1998, n. 2437 e successive modificazioni, assume l'efficacia di schema

di PTRG di cui all'art. 10, comma 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale delibera la proposta di PTRG da sottoporre all'adozione del consiglio regionale unitamente ad una relazione motivata, tenendo conto delle consultazioni effettuate sullo schema di PTRG.

Art. 63.

Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti

1. Entro un anno dalla data di esecutività del primo PTRG di cui all'art. 62, la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 16, verifica la compatibilità dei piani regionali di settore esistenti con le previsioni del PTRG ed adotta le eventuali modifiche secondo le modalità indicate dalle leggi che li hanno previsti.

Art. 64.

Disposizioni transitorie per la città metropolitana di Roma

1. Fino alla costituzione della città metropolitana di Roma, al comune di Roma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

Art. 65.

Termini per l'adozione dei PUCG.

1. I comuni sono obbligati ad adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge se capoluogo di provincia o se aventi popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ed entro cinque anni negli altri casi.

2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457/1978, all'interno del perimetro del centro abitato definito ai sensi dell'art. 41-*quinquies* della legge n. 1150/1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono apportare a tale strumento urbanistico soltanto le varianti derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche di cui all'art. 1, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni per i quali le province abbiano stabilito termini diversi nei rispettivi PTPG ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera c).

Art. 66.

Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti ed agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro diciotto mesi, per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti. I comuni interessati possono comunque, previa comunicazione alla Regione, adottare gli strumenti urbanistici di cui al presente comma con i contenuti e secondo le modalità previste dalla presente legge per il PUCG e per i PUOC.

2. Fino alla data di adozione del PUCG ai sensi della presente legge e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG, agli strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni.

Art. 67.

Disposizioni transitorie per il comitato

1. Il comitato di cui all'art. 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il consiglio regionale non proceda alle designazioni previste dall'art. 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il presidente del consiglio regionale, in via sostitutiva, entro il termine perentorio dei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la nomina.

2. Dal suo insediamento il comitato di cui all'art. 16 subentra nelle funzioni della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione del comitato tecnico consultivo stesso e non ancora conclusi alla data di insediamento del comitato di cui all'art. 16.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68.

Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale

1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia necessaria una variazione al PUCG vigente, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 69.

Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, detta le istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali ed individua gli elaborati costitutivi essenziali dei singoli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare completezza di analisi ed omogeneità di linguaggio tecnico nonché uniformità di rappresentazione grafica.

Art. 70.

Criteri generali per l'adozione dei regolamenti edilizi

1. La giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme tecniche d'attuazione del PUCG.

2. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli enti locali.

3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia pervenuta la relazione delle province.

Art. 71.

Regolamenti edilizi

1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'art. 33 della legge n. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 70.

2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo eventuali modifiche.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della provincia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano successivamente all'emanazione dei criteri generali indicati al comma 1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale indica, con propria deliberazione, i criteri per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e le dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive, ai fini della predisposizione dei PUCG.

Art. 73.

Sportello urbanistico

1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio necessari, ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle concessioni edilizie, i comuni si dotano dello sportello urbanistico.

2. La giunta regionale, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo e di coordinamento che stabilisce modalità e procedure per la costituzione ed il funzionamento dello sportello urbanistico e prevede le necessarie risorse.

Art. 74.

Poteri sostitutivi

1. La Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente, qualora gli enti pubblici territoriali subregionali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge.

2. Ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro associazioni, le province provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione degli atti da parte dei comuni e loro associazioni.

Art. 75.

Collaborazione fra le strutture tecniche

1. La Regione, le province, i comuni, la città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche attraverso apposite intese.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Art. 76.

Convenzioni tra enti pubblici e privati

1. Le convenzioni tra enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno:

- a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
- b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) la durata degli obblighi assunti;
- d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;

e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui l'inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate;

f) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali, delle modalità di controllo sulla loro esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del loro trasferimento all'ente pubblico.

2. Qualora la convenzione sia prevista per l'esecuzione di un PUOC, essa deve contenere le ulteriori clausole previste dalle specifiche leggi statali e regionali vigenti.

Art. 77.

Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali previste dalla normativa statale e regionale vigente in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi comprese quelle relative ai pareri obbligatori.

Art. 78.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. In particolare è abrogata la legge regionale n. 43/1977 e successive modificazioni concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, unicamente in relazione alle disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento e le competenze della prima sezione. Tale abrogazione decorre dalla data di insediamento del comitato di cui all'art. 16 e, limitatamente alle funzioni previste dall'art. 67, comma 2, dalla definizione dei procedimenti indicati dal medesimo articolo 67, comma 2.

Art. 79.

Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica

1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica di cui alla presente legge, si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1999.

Art. 80.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 dicembre 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1999.

00R0026

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34, concernente: «Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1996 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'art. 5, comma 2.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 34/1996

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le distanze minime non possono essere inferiori a:

- 1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
- 2) metri tre dai confini di proprietà;
- 3) quelle previste dal vigente codice della strada.

Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri quattro all'intersezione della linea di gronda;»;

d) alla lettera f) le parole «e di 3,20 metri alle gronde;» sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 34/1996

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del

rilascio della concessione edilizia, l'interessato assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 dicembre 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1999.

00R0027

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 40.

Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art.1

Finalità

1. La Regione Lazio riconosce come obiettivo prioritario la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio, nel rispetto delle esigenze di tutela, per concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale della comunità regionale.

2. Ai fini della programmazione e del razionale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie all'interno di ambiti territoriali sovracomunali, la Regione promuove e favorisce la redazione e l'attuazione della programmazione integrata secondo gli obiettivi e l'articolazione per azioni definiti nella deliberazione del consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 357.

Art. 2.

Aree di programmazione integrata

1. Entro il 30 giugno di ogni anno possono proporre la propria candidatura quali aree di programmazione integrata, di seguito denominate «aree», quelle che presentino una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La candidatura deve essere accompagnata dalle deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, e da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità territoriale.

2. Al fine della scelta tra le aree in possesso del requisito di omogeneità di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti;
- b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale;
- c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non;
- d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli considerati dalla presente legge.

Art. 3.

Procedure

1. Sulla base delle candidature pervenute una commissione regionale, composta dal direttore del dipartimento «economia e finanza», del dipartimento «ambiente e protezione civile» e del dipartimento «promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport», sentite le competenti province per una verifica del requisito di cui all'art. 2, comma 1 e per la formulazione di eventuali proposte di diverso dimensionamento delle aree candidatesi, presenta entro il 31 ottobre una motivata relazione alla giunta regionale in cui sia individuata una graduatoria delle proposte pervenute, redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui all'art. 2, comma 2.

2. La giunta regionale provvede, entro il 31 dicembre e tenuto conto della relazione formulata dalla commissione di cui al comma 1, ad individuare le nuove aree di sperimentazione che, in ogni caso, non possono superare il numero di due per ciascun anno. Con lo stesso atto la giunta regionale, sentite le competenti province, sottopone al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle procedure di programmazione integrata già avviate e può decidere la sospensione o la cessazione di quelle esperienze che mostrino eccessive difficoltà sotto il profilo della concreta volontà o possibilità di cooperazione.

Art. 4.

Interventi collaterali di sostegno

1. Al fine di consentire la migliore realizzazione della programmazione integrata di cui all'art. 1, comma 2, nell'ambito delle aree individuate ai sensi della presente legge la Regione promuove, con il concorso degli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità all'interno delle aree stesse.

2. Qualora gli interventi riguardanti le strutture ricettive ricadenti nell'area di programmazione integrata comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla delibera comunale di adozione della variante si applicano i termini di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. La variante è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia urbanistica, acquisito il parere del settore tecnico dell'assessorato stesso. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla partecipazione regionale alle attività di ricerca, programmazione, progettazione e supporto tecnico delle fasi di redazione della programmazione integrata di cui all'art. 1, comma 2, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo 11246 «spesa per la formazione dei piani regionali di sviluppo e degli altri strumenti programmatori della Regione, ivi compresi i patti territoriali».

2. All'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli accordi di programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo 44240.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Sono considerate aree di programmazione integrata, ai sensi dell'art. 2, quelle già individuate come tali da deliberazioni del consiglio regionale adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata stipulata, o venga stipulata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita intesa di programma in conformità all'articolazione per azioni di cui all'art. 1, comma 2.

2. La giunta regionale, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, provvede con propria deliberazione a destinare lo stanziamento di un miliardo, previsto nel capitolo 44240 del bilancio di previsione 1999, a quelle aree che stipulino l'intesa di programma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di cui al comma 2, la giunta regionale tiene conto dello stato di avanzamento della programmazione e delle indicazioni che vengono formulate dai soggetti rappresentativi delle aree interessate, con particolare riferimento al finanziamento di progetti che risultino significativi nell'ambito del processo di sperimentazione.

Art. 7.

Abrogazione

1. L'art. 65 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 dicembre 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1999.

00R0028

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 55.

Bilancio di previsione 1999. Terza variazione di bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 4 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 1999 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1999 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Lire		Totale
	In aumento	In diminuzione	
Competenza:			
Entrata	143.405.082.465	51.774.579.954	91.630.502.511
Spesa	206.766.525.207	115.136.022.696	91.630.502.511
Totale	63.361.442.742	63.361.442.742	—
Cassa:			
Entrata	121.891.575.561	30.261.073.050	91.630.502.511
Spesa	203.628.132.247	111.997.629.736	91.630.502.511
Totale	81.736.556.686	81.736.556.686	—

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 1999

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenze per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto «allegato E».

Art. 3.

Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1999

1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

Fondi globali in diminuzione:

cap. 5000 cofinanziamento regionale di programmi comunitari	L. 2.841.434.604
cap. 50000 oneri nuovo contratto personale D.S.U.	L. 680.000.000
cap. 50060 cofinanziamento regionale di programmi comunitari	L. 16.735.297.219
cap. 50060 finanziamento iniziativa comunitaria pesca SFOP	L. 262.290.087

Fondi globali in aumento:

cap. 50060 cofinanziamento regionale di programmi comunitari	L. 755.851.047
--	----------------

Art. 4.

Copertura del disavanzo dell'esercizio 1999

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1999 n. 40, le parole «tasso iniziale massimo del 5,5%» sono sostituite con «tasso iniziale massimo del 7%».

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 4, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale, 15 luglio 1999, n. 40, la cifra di «39.300.000.000» è sostituita con «45.000.000.000».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale, 15 luglio 1999 n. 40, sono aggiunti i seguenti commi:

«8. In relazione ai mutui e prestiti autorizzati ai sensi del comma 2 e dell'art. 10 della presente legge, la giunta regionale, tenuto conto delle condizioni del mercato, può effettuare operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo o utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.

9. La giunta regionale ha altresì la facoltà di utilizzare gli strumenti derivati di cui al comma 8 in relazione ai mutui assunti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale, 5 giugno 1997 n. 42, dell'art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 5 e dell'art. 5 dell'art. 5 legge regionale 6 agosto 1998 n. 57».

4. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 4 le parole non superiore al 4,5% sono sostituite con «non superiore al 7%».

5. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1999 n. 4 la cifra di «13.700.000.000» è sostituita con «16.000.000.000».

Art. 5.

Allegato al bilancio mutui

1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio 1999 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 1999, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 27 e dall'art. 4 della legge regionale 15 luglio 1999 n. 40, sono apportate le seguenti modifiche compensative:

Mutui in diminuzione.

Capitolo	Descrizione	Importo (lire)
00830	Programma di interventi per adeguamenti al D.Lgs. n. 626/1974	—300.000.000
00835	Spese eliminazione barriere architettoniche edifici proprietà regionale ove si svolgono attività pubbliche gestite regione (art. 32, comma 21, legge 28 febbraio 1986, n. 41 e legge regionale 16 maggio 1981, n. 20)	—150.000.000
16220	Ob. 5/B sottoprogramma 5 - Beni culturali - Misure 5.1, 5.2 e 5.3 (Regolamento U.E. n. 2081/93) quota Regione	—798.455.957
20500	Fondo pagamento contributi c/capitale e concorso attualizzato interessi attuazione programma regionale interventi agricoltura (leggi regionali 23 maggio 1981, n. 47, 1° agosto 1981, n. 63)	—2.285.000.000
20550	Concessione contributi c/capitale concorso attualizzato negli interessi su prestiti o mutui in attuazione programmi regionali e piani settori indifferenziati in agricoltura (art. 20 legge regionale 1° agosto 1981, n. 63)	—250.000.000
20630	Fondo per programma di adeguamento della piattaforma ampelografica nazionale (decreto ministeriale n. 25280 del 25 ottobre 1991)	—60.000.000
30100	Fondo per la progettazione della rete stradale statale di interesse regionale (legge regionale 25 luglio 1996, n. 58)	—396.000.000
36202	Fidi Toscana S.p.a. - Fondo di rotazione per agevolare la concessione di anticipazioni finanziarie alle cooperative di lavoro (art.19 legge regionale 7 febbraio 1996, n. 11)	—500.000.000
36569	Spese per servizi comuni Resider II 7D3 (Dec. UE C(96)859) - Quota regione	—10.236.400
45000	Spese per la progettazione ed il funzionamento della rete regionale dell'alta tecnologia	—700.000.000
50060	Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento - articoli 38 e 87 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28)	—58.319.181.419
Totale diminuzione		—63.768.873.776

Mutui in aumento.

Capitolo	Descrizione	Importo (lire)
00820	Spese di amutenzione degli immobili di proprietà regionale	300.000.000
02260	Fidi Toscana S.p.a. - Spese in conto futuri aumenti di capitale sociale (art. 3, comma 2, e art. 13, legge regionale n. 42/1999)	1.200.000.000
02410	Contributo straordinario all'A.R.P.A.T. per interventi di completamento, adeguamento e messa in sicurezza degli immobili ed impianti dell'agenzia (art. 12, legge regionale n. 42/1999)	2.000.000.000
14090	Ob. 5/B sottoprogramma 3 - Strutture formative mis. 3.8 (Reg. UE 2081/93) - Quota regione	61.120.958
14600	Interventi sulle strutture formative azione 6.6. Ob. 2 1997-1999 (legge regionale n. 39 dell'8 luglio 1999)	10.219.633.060
16392	Spese per interventi alle infrastrutture del sistema bibliotecario regionale (art. 9, legge regionale n. 42/1999)	1.200.000.000
20305	Spese per iniziative relative alle strade del vino (legge regionale 13 agosto 1996, n. 69)	300.000.000
20330	Finanziamento fondo regionale garanzia in agricoltura (leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59, 1° giugno 1977, n. 33 e 12 gennaio 1994, n. 5)	700.000.000
20525	Cofinanziamento regionale delle risorse aggiuntive di cui alla legge n. 183/1986 per le azioni di cui al programma operativo 1994-1999 del regolamento C.E. n. 950/97 Ob. 5/A	10.761.736.833
20530	Interventi di qualificazione delle strutture agroalimentari Reg. CE 951/97 Ob. 5/A programma operativo 1994-1999 del CIPE 19 febbraio 1999 programmi aggiuntivi - Art. 5, legge regionale n. 42/1999 - Quote regione	12.155.900.000
20545	Reg. U.E. 805/97 - Compensazione per le riduzioni di reddito derivanti dalla rivalutazione della lira italiana - Agrimonetario - Mis. 1 - Integrazione finanziamento Reg. U.E. 951/97 - Quota Regionale	1.048.519.000
20690	Ob. 5/B sottoprogramma 1 - Agricoltura - Misura 1.1 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	6.132.902
20720	Ob. 5/B sottoprogramma 1 - Agricoltura - Misure 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (Reg. UE 2081/93) - Quote Regione	285.601.632
21720	Contributi conto capitale danni causati patrimonio zootecnico da animali predatori o eventi metereologici (legge regionale 31 agosto 1994, n. 72)	400.000.000
21735	Spese per le attività di miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1	60.000.000
24110	Spese per la difesa dei boschi dagli incendi funzioni di competenza regionale (legge regionale n. 73/1996, art. 3, commi 1 e 3, art. 6 e art. 9)	400.000.000
24250	Cofinanziamento progetto biennale «Verde 2000» Reg. CE n. 2275/96 (art. 6, legge regionale n. 42/1999)	600.000.000
26050	Ob. 5/B sottoprogramma 3 - Industria e artigianato - Misure 3.5 e 3.6 (Reg. UE 2081/93) - Quota regione	32.385.562

Mutui in aumento.

Capitolo	Descrizione	Importo (lire)
26060	Fidi Toscana S.p.a. contributi in conto interessi a favore di P.M.I. manifatturiere edili ed estrattive nonché a società di trasporto merci su strada anche sotto forma di cooperative (art. 27, legge regionale n. 11/1996, art. 2, legge regionale n. 67/1998 e art. 3, punti B e C, legge regionale n. 42/1999)	1.000.000.000
28120	Fondo per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani (legge regionale 11 luglio 1994, n. 50)	650.000.000
28595	N.C. spese per il controllo e monitoraggio delle emissioni sonore (legge regionale 11 luglio 1994, n. 50)	396.000.000
28910	Interventi conseguenti alla stipula dei patti territoriali (art. 2, comma 3, legge regionale n. 89/1998)	8.188.366.940
29020	Ob. 5/B sottoprogramma 6 - Ambiente - Misure 6.1, 6.2 e 6.4 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	1.259.889.500
29050	Ob. 2 sottoprogramma 4 - Ambiente - Misure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	897.139.973
32020	Interporto della Toscana Centrale S.p.a. - Acquisto partecipazione azionaria (art. 8, legge regionale n. 42/1999)	526.437.200
33210	Ob. 2 sottoprogramma 5 - Riqualficazione del territorio e sistema portuale - Misura 5.2 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	270.541.816
34060	S.E.A.M. S.p.a. - Acquisto partecipazione azionaria (art. 7, legge regionale n. 42/1999)	500.000.000
36100	Ob. 5/B sottoprogramma 3 - Industria e artigianato - Misura 3.7 (Reg. UE 2081/93) - Quota Stato	7.913.186
36195	Centro affari e convegni di Arezzo - Aumento del capitale sociale (art. 4, legge regionale n. 42/1999)	1.000.000.000
36200	Partecipazione finanziaria alle azioni per il rilancio della moda intraprese dal centro di Firenze per la moda italiana (art. 11, lettera c), legge regionale 7 febbraio 1996, n. 11)	700.000.000
36567	Spese per aiuti cooperativa Resider II 7D2 (Dec. UE C(96) 859) - Quota Regione	10.236.400
36620	Ob. 5/B sottoprogramma 3 - Industria e artigianato - Misure 3.1, 3.3 e 3.4 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	24.443.187
36880	Reg. U.E. 2081/93 - Docup ob. 2 - Anni 1994-1996 - Az. 3.1 - Trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese - Quota Regione	22.369.000
38560	Ob. 5/B sottoprogramma 4 - Turismo - Misure 4.2 e 4.3 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	55.822.654
38590	Reg. U.E. 2081/93 Docup Ob. 2 - Anni 1994-96 - Az. 2.1B - Infrastrutture e progetti integrati - Quota Regione	114.168.177
38640	Reg. U.E. 2081/93 - Ob. 2 - Sottoprogramma 2 - Az. 2.1 Docup - Anni 1997-99 - Turismo e beni culturali - Quota Regione	6.401.373.729
44130	Ob. 5/B sottoprogramma 6 - Ambiente - Misura 6.3 (Reg. UE 2081/93) - Quota Regione	13.142.067
Totale in aumento		63.768.873.776

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. In relazione al programma operativo di attuazione del Reg. CE n. 950/97 per il periodo 1994/1999, come previsto dalla deliberazione CIPE del 19.5.1999, è autorizzata la spesa di L. 8.652.125.833 per il finanziamento delle domande già presentate e dichiarate ammissibili, ma non comprese nei finanziamenti comunitari assegnati. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente autorizzazione si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 20525 del bilancio dell'esercizio 1999.

2. L'articolo 10, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 «disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999-2001» e l'art. 6, comma 5, della legge regionale 15 luglio 1999 n. 40 «assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione dell'anno 1999» sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 ottobre 1999

CHITI

La presente legge regionale è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 ottobre 1999.

ALBAGATI

(Omissis).

00R0057

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1991, n. 56

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 «interventi in materia di servizio civile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 4 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione Toscana nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dagli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legge l'8 luglio 1998, n. 230 «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» le attività relative al servizio civile».

Art. 2.

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1996 n. 35 è aggiunta la seguente lettera *e)*:

«*e)* i rapporti di collaborazione tra la regione Toscana e l'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998 n. 230».

Art. 3.

1. La lettera *c)*, del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1996 n. 35, è sostituita dalla seguente:

«*c)* un membro per ciascuno dei coordinamenti costituiti in ambito locale, di cui facciano parte non meno di dieci fra gli enti di cui all'art. 2 lettera *a)*, la cui finalità sia quella di realizzare programmi di intervento, attività di formazione, corsi di formazione per giovani in servizio civile o per propri operatori».

Art. 4.

Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1996 n. 35, è sostituito dal seguente:

«4.1 membri della consulta regionale sul servizio civile sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o enti, dal presidente della giunta regionale con proprio decreto e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale»

Art. 5.

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«7. La consulta regionale del servizio civile si riunisce almeno ogni quattro mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti».

Art. 6.

1. L'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1996 n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Compiti della Regione Toscana*). — 1. La giunta regionale provvede a:

a) predisporre il piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 5;

b) curare i rapporti con l'ufficio nazionale per il servizio civile e attivare gli strumenti di collaborazione previsti dal regolamento di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 8 luglio 1998, n. 230;

c) realizzare un sistema informativo regionale sugli Enti di cui all'art. 2 lettera *a)*, sulle modalità di prestazione del servizio civile da parte dei giovani in servizio civile;

d) realizzare anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 2 lettera *a)*, campagne informative relative all'esistenza e alle modalità d'accesso al servizio civile previste dalla normativa nazionale vigente, all'esistenza della presente legge, nonché alle attività previste nel piano regionale per il servizio civile;

e) promuovere l'attività di formazione e di addestramento dei giovani per il servizio civile;

f) predisporre e realizzare, anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 2 lettera *a)*, materiale documentario e corsi di formazione per gli operatori degli enti stessi, mirati ad offrire tutti gli elementi tecnici utili per la gestione del servizio civile.

2. La giunta regionale può espletare i compiti delle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* di cui al comma 1, anche attraverso rapporti convenzionali, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Art. 7.

1. L'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Piano regionale per il servizio civile*). — 1. Il piano regionale per il servizio civile ha validità biennale ed è a scorrere con aggiornamento annuale.

2. La giunta regionale, tenuto conto delle proposte e dei pareri della consulta regionale del servizio civile, presenta la proposta di deliberazione al consiglio regionale entro il 30 dicembre di ogni biennio.

3. Il consiglio regionale approva il piano entro il 28 febbraio.

4. Il piano per il servizio civile contiene gli indirizzi programmatici e le attività che la Regione intende realizzare nel biennio successivo; contiene inoltre:

a) un quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile in Toscana e delle problematiche sociali, ambientali e culturali nei settori in cui possono essere impiegati i giovani;

b) le priorità, i settori e le tipologie di intervento, gli obiettivi da perseguire, i criteri di rendicontazione, le disposizioni atte a verificare lo svolgimento e la qualità della attività nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le strutture messe a disposizione e le risorse stanziolate dalla Regione;

c) le iniziative e gli strumenti per l'infornazione, le altre amministrazioni e gli enti di cui all'art. 2 lettera a) che concorrono alla loro realizzazione, le modalità di diffusione sul territorio, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziolate dalla Regione;»

d) i settori e le tipologie dei corsi di formazione e addestramento al servizio dei giovani in servizio civile, i criteri di rendicontazione, le strutture messe a disposizione e le risorse finanziarie stanziolate dalla Regione;

e) i programmi dei corsi di formazione per gli operatori degli enti di cui all'art. 2 lettera a), le modalità di diffusione sul territorio, le risorse stanziolate dalla Regione.

5. La giunta regionale trasmette al consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione di cui al primo comma, una relazione sulle attività svolte tra quelle previste dal piano regionale per il servizio civile del biennio precedente.»

Art. 8.

1. Il primo periodo del comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti di cui all'art. 2 lettera a), anche tra di loro associati, presentano i programmi di intervento e le relative richieste di finanziamento entro il 15 aprile di ogni anno. Ciascun programma deve contenere:».

Art. 9.

1. Il primo periodo, del comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«4. Sulla base delle priorità indicate nel piano regionale per il servizio civile, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, la giunta regionale approva i programmi di intervento assegnando il relativo finanziamento secondo i seguenti criteri preferenziali:».

Art. 10.

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è abrogato.

Art. 11.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«9. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sui programmi di intervento finanziati ai sensi della presente legge».

Art. 12.

1. Il primo periodo, del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1996 n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti indicati al comma 1 presentano richiesta di finanziamento dei corsi alla giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno indicando i seguenti elementi:».

Art. 13.

1. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base dei criteri e nei termini indicati nel piano regionale per il servizio civile, la giunta regionale approva, assegnando il relativo finanziamento, i progetti dei corsi di formazione e di addestramento al servizio civile degli obiettori di coscienza presentati ai sensi del precedente comma».

Art. 14.

1. Il comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. I corsi di formazione rivolti agli operatori degli enti di cui all'art. 2 lettera a) previsti dal piano regionale di cui all'art. 5, sono effettuati ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera f) della legge 8 luglio 1998, n. 230 e secondo le procedure previste dalla legge regionale 31 agosto 1994 n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni».

Art. 15.

1. I componenti della consulta nominati in applicazione della legge regionale 2 maggio 1996, n. 35, ed in carica all'entrata in vigore della presente legge decadono al momento dell'elezione della nuova consulta ai sensi dell'art. 3 comma 4.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 ottobre 1999

CHITI

00R0058

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perlichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralioia, 69/D -
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENCEGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 6
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 267.000 - semestrale L 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.097.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 982.000 - semestrale L 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 2 0 0 *

L. 3.000